

**Zeitschrift:** Bollettino della Società storica locarnese  
**Herausgeber:** Società storica locarnese  
**Band:** 16 (2013)  
**Heft:** 16

**Artikel:** I XII cantoni e il baliaggio di Locarno : la definizione giuridica di relazioni, istituzioni e competenze agli albori della dominazione confederata  
**Autor:** Ostinelli-Lumia, Gianna  
**DOI:** <https://doi.org/10.5169/seals-1034289>

### **Nutzungsbedingungen**

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. [Mehr erfahren](#)

### **Conditions d'utilisation**

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. [En savoir plus](#)

### **Terms of use**

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. [Find out more](#)

**Download PDF:** 02.02.2026

**ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, <https://www.e-periodica.ch>**

## I XII cantoni e il baliaggio di Locarno

La definizione giuridica di relazioni, istituzioni e competenze agli albori della dominazione confederata

GIANNA OSTINELLI-LUMIA

Le relazioni giuridiche tra i cantoni svizzeri e i sudditi dei baliaggi italiani ebbero la loro prima messa a punto nel 1513, quando i sovrani confermarono una serie di capitoli, su richiesta delle comunità locali. Tali articoli divennero la base per tutti i successivi provvedimenti miranti a mantenere o a modificare l'ordinamento giuridico-istituzionale dei domini a sud delle Alpi. Sia i capitoli del 1513 sia le successive disposizioni nella sfera del diritto non furono comunque il risultato di un progetto ben preciso volto a definire l'apparato amministrativo e i margini di azione di governanti e governati, furono piuttosto il frutto delle contrattazioni tra le parti e la risultante dell'incontro-scontro tra due diverse tradizioni istituzionali, giuridiche e linguistiche. Nonostante la marcata eterogeneità di tali provvedimenti, essi gettano però una chiara luce sui principali cardini tematici dei rapporti giuridici e di governo instaurati nelle comunità soggette e offrono una traccia per seguire lo svilupparsi dell'assetto giuridico-istituzionale del dominio confederato.

Dall'osservatorio privilegiato di Locarno, si cercherà perciò di delineare le coordinate essenziali delle relazioni tra sudditi e sovrani, ma anche di seguire la definizione del sistema di governo confederato, dalla conquista militare del giugno 1512 fino al consolidamento del dominio negli anni Trenta del Cinquecento. Questi decenni sono molto importanti non solo nella progressiva messa a punto della struttura istituzionale nei territori oltremontani: le vicende storico-diplomatiche legate alle lotte di supremazia nel ducato di Milano e alle politiche di guerra ad esse connesse coinvolgono e travolgono la lega elvetica e con essa il destino dei baliaggi italiani<sup>1</sup>.

### 1512-1513: le comunità e i nuovi signori

La conquista militare dei territori di Locarno, Lugano, Mendrisio e Valmaggia da parte delle truppe svizzere avvenne tra il giugno e il settembre del 1512; tuttavia, essa non si tramutò immediatamente nell'in-

<sup>1</sup> Per una panoramica e una contestualizzazione del periodo v. i contributi di A. Gamberini e P. Ostinelli in questo stesso volume.

staurazione di un dominio definito e stabile da parte dei confederati. Innanzitutto essi si dovettero confrontare con l'occupazione dei castelli da parte di truppe francesi, che lasciarono le loro postazioni solo nei primi mesi del 1513, dopo l'accordo stipulato tra la lega confederata e il re di Francia alla fine del 1512. In secondo luogo i cantoni discussero per molti mesi sulle modalità del controllo politico e istituzionale, che doveva essere condiviso da tutti i membri della Lega confederata.

I primi mesi del nuovo dominio furono perciò contraddistinti da un clima di incertezza e instabilità, sia dal punto di vista militare sia dal punto di vista politico. Ciò nonostante, le comunità locali si mossero molto presto per ottenere dai nuovi signori la conferma dei loro statuti e delle loro consuetudini e approfittarono sempre di ambasciatori o delegati svizzeri inviati nei baliaggi o in viaggio verso Milano per esporre richieste e sollecitare provvedimenti particolari.

Una delegazione luganese, ad esempio, si presentò agli ambasciatori svizzeri giunti nel borgo alla fine di agosto del 1512 con il compito di adottare alcune disposizioni circa il governo civile e militare, prima di recarsi a Milano per importanti trattative. Le istanze sottoposte a quelli che erano i primi inviati sovrani recatisi a sud delle Alpi con mansioni di tipo politico-istituzionale mostrano chiaramente quali esigenze fossero ritenute essenziali dai sudditi. Lugano chiese difatti la nomina di un giudice e podestà nonché l'approvazione di una serie di capitoli statutari<sup>2</sup>, e su questi punti continuò a premere nel corso dei mesi successivi, recandosi alle diete confederate e presentandosi ai diversi ambasciatori che in quelle febbrili settimane si recavano periodicamente nel ducato milanese<sup>3</sup>.

L'inizio del nuovo anno segnò una tappa decisiva nello sviluppo del sistema di governo dei territori oltremontani. Tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio del 1513, i francesi lasciarono i loro presidi nelle diverse roccaforti, come stabilito dall'intesa franco-elvetica, e il controllo dei baliaggi di Lugano, Locarno, Mendrisio e Valmaggia passò interamente nelle mani dei confederati, che già a metà gennaio avevano inviato *in loco* loro messi, allo scopo di affiancare, in questo cruciale frangente, i capitani di stanza nei borghi e di gestire il passaggio di consegne<sup>4</sup>.

In vista della partenza delle truppe francesi, e dunque nella prospettiva di un consolidamento del dominio confederato, la comunità di Lugano – che si dimostrò più attiva in questo senso e per la quale sono

<sup>2</sup> EA III/2, n. 461/a, p. 643.

<sup>3</sup> Sui dettagli della vicenda v. G. OSTINELLI-LUMIA, «*Pro capitulando cum prelibatis dominis nostris*». Privilegi, capitoli e concessioni negli anni della conquista confederata (Locarno, Lugano, Mendrisio, 1512-1514), in «Archivio Storico Ticinese» n. 141 (2007), pp. 3-28.

<sup>4</sup> EA III/2, n. 477/m, p. 679.

conservate maggiori testimonianze documentarie – aveva mandato suoi emissari a Lucerna con il compito di impetrare ancora una volta la concessione di statuti<sup>5</sup>. Dal mese di febbraio si mossero poi anche le altre comunità, al fine di vedersi confermate le proprie consuetudini e i diritti locali. Proprio nel mese di febbraio i cantoni decisero l'invio di ambasciatori a Lugano e a Locarno per rispondere alle istanze dei sudditi e sopperire alle diverse necessità politico-militari dei nuovi territori<sup>6</sup>.

I delegati confederati giunsero a Lugano tra la fine di febbraio e l'inizio di marzo e rincasarono verso la metà di aprile, dopo essersi recati anche a Locarno<sup>7</sup>. L'occasione venne ampiamente sfruttata da tutte le comunità locali, piccole e grandi, che chiesero e/o ottennero la ratifica di privilegi, consuetudini e statuti, in gran parte risalenti al periodo ducale: le terre separate del Luganese, quali Sonvico, Carona, Ponte, Morcote e Vico Morcote, e quelle del Locarnese come la riviera del Gambarogno, Brissago e Ascona, nonché la più estesa valle Verzasca, ebbero confermati i loro privilegi<sup>8</sup>. Mendrisio, dal canto suo, presentò una serie di capitoli, che verranno poi ratificati nel giugno 1513 e costituiranno la base delle relazioni giuridiche con i nuovi signori<sup>9</sup>. Non sappiamo se anche Locarno e Lugano agirono nello stesso modo, di certo in quel frangente chiesero ai sovrani provvedimenti specifici: i luganesi sollecitarono la nomina di un vicario da affiancare al giudice, i locarnesi che fosse designato un cantone presso il quale inoltrare suppliche o appelli, mentre entrambe videro esaudito il desiderio di continuare ad utilizzare monete milanesi<sup>10</sup>.

Poche settimane dopo il rientro dei delegati confederati, si ebbe un'ulteriore fase di definizione delle coordinate giuridico-istituzionali dei baliaggi italiani. Durante la dieta svoltasi a Baden a partire dal 9 maggio,

<sup>5</sup> EA III/2, n. 477/g, p. 679.

<sup>6</sup> EA III/2, n. 482/a, b, c, d, p. 682.

<sup>7</sup> Oltre ai riferimenti delle note seguenti, v. EA III/2, n. 492/l, p. 703; n. 495/n, p. 707; E. POMETTA, *Come il Ticino venne in potere degli svizzeri*, vol. II: *Lugano, Locarno e Valle Maggia (1513-1913)*, Bellinzona 1913, pp. 112-113.

<sup>8</sup> EA III/2, n. 489/o, p. 696; nn. 490/f, g, h, i, p. 697; circa i documenti rilasciati direttamente alle comunità, v. per Sonvico APar Sonvico, perg. 166 (1513 marzo 13) e regesto in G. ROVELLI, *La castellanza di Sonvico*, Locarno 1983 (rist. dell'edizione Lugano 1927), doc. n. 81, p. 136; per Carona e Morcote non si conosce attualmente la collocazione dei privilegi originali, v. per la prima segnalazione di una pergamene del 1513 in A. M. COLLOVÀ COTTI, *Archivio Storico del comune di Carona. Inventario e regesti*, in «BSSI» n. LXXIX (1967), pp. 51-82, in part. p. 66, per Morcote la segnalazione del privilegio, rilasciato il 2 marzo 1513, in «BSSI» n. II (1880), p. 148; per le comunità locarnesi v. *infra*.

<sup>9</sup> Per la supplica v. StA Bern, Abschiede A IV 13, pp. 253-262; EA III/2, n. 489/o, p. 696 e l'edizione, con una sommaria traduzione, in O. CAMPONOVO, *Sulle strade regine del Mendrisiotto. Cronache e documenti per la storia di un baliaggio, Mendrisio, e di una pieve, Balerna*, Bellinzona 1976, pp. 293-299; per i capitoli StA Zürich, Urkunden C IV 7/3 (1513 giugno 24). Sulla vicenda v. G. OSTINELLI-LUMIA, *Pro capitulando...*

<sup>10</sup> EA III/2, n. 490/w, p. 698; nn. 489/h, m, p. 696.



i rappresentanti ivi riuniti trovarono un primo accordo circa l'invio di balivi e il loro cantone di provenienza. I balivi, che dovevano governare in nome dei sovrani, avrebbero dovuto di regola giungere il 24 giugno (festività di S. Giovanni Battista), ma si decise che per quell'anno essi dovessero partire il più presto possibile<sup>11</sup>. Non si sa esattamente quando ciò accadde, tuttavia la loro partenza dovrebbe essere avvenuta di lì a pochi giorni, visto che la prima testimonianza della presenza di un balivo a sud delle Alpi è attestata all'inizio di giugno<sup>12</sup>.

Definito uno degli elementi principali dell'assetto istituzionale, la delegazione confederata riunitasi in Argovia formalizzò in via ufficiale la piattaforma giuridica dei rapporti di governo dei nuovi baliaggi, confermando alle comunità di Lugano e di Locarno i loro statuti e le loro consuetudini, dando seguito favorevole a svariate loro richieste e provvedendo a puntualizzare i contorni della sfera di azione dei loro sovrani<sup>13</sup>.

### **Il gioco delle parti: Locarno e i capitoli del maggio 1513**

A poco meno di un anno dalla conquista militare, dunque, le comunità locarnesi erano ricorse ai signori svizzeri per sollecitare il rinnovo di privilegi, consuetudini e statuti. Prime fra tutte si erano mosse le terre che già in età ducale avevano giurisdizioni separate o privilegi particolari: la valle Verzasca, la riviera del Gambarogno e il villaggio di Brissago videro ratificate le competenze del giudice locale, mentre Ascona poté continuare a tenere il suo mercato settimanale<sup>14</sup>.

Tutte le comunità facenti parti del Locarnese, tuttavia, si unirono affinché l'intera giurisdizione potesse ottenere conferma dei suoi statuti, e a tale scopo prepararono una serie di articoli che sottoposero ai sovrani in un momento imprecisato entro il maggio 1513. Prima di rispondere, i cantoni sovrani sentirono l'esigenza di inviare a sud delle Alpi alcuni ambasciatori per raccogliere informazioni sul diritto e sulle antiche consuetudini locali, e durante la dieta svoltasi a Baden nel mese di maggio la deputazione inviata dai locarnesi poté ricevere dai delegati confederati un libello in pergamena sigillato dal locale balivo, contenente oltre 20 articoli diversi che fissavano alcuni punti essenziali dei rapporti giuridici e di governo<sup>15</sup>.


<sup>11</sup> EA III/2, n. 500/q, p. 714.

<sup>12</sup> ASTi, Pergamene, Vallemaggia 37 (1513 giugno 6).

<sup>13</sup> Per Lugano v. ASL, Patriziato II a 3 e G. OSTINELLI-LUMIA, *Pro capitulando...*; per Locarno v. *infra*.

<sup>14</sup> EA III/2, n. 489/o, p. 696; per Ascona v. ACom Ascona, perg. 16 (1513 aprile 2), l'edizione in «BSSI», I (1879), pp. 47-48 e la riproduzione fotografica in OSMA, *Ticinensia*, serie V: *Fonti per la storia di un borgo del Verbano: Ascona*, a cura di V. GILARDONI, Bellinzona 1980, pp. 218-219.

<sup>15</sup> ASTi, Pergamene, Locarnese 37; v. a. G. OSTINELLI-LUMIA, *Pro capitulando...*



ASTi, Pergamene, Locarnese 37: incipit dei capitoli concessi alla comunità di Locarno il 10 maggio 1513, nel quale i sudditi esprimono il loro desiderio di poter disporre di provvedimenti giuridici vincolanti e i sovrani, ricordando di aver inviato loro delegati al di là delle Alpi, assicurano in primis tutela e protezione alle nuove comunità soggette.



Questa prima serie di ordini e disposizioni emanate dai cantoni sovrani è però assai lontana dal definire il nuovo apparato amministrativo e il sistema giuridico di riferimento, essa piuttosto mette in evidenza le modalità di relazione tra sudditi e sovrani nel campo del diritto: un gioco delle parti, nel quale i primi chiesero determinate concessioni e i signori ne decisero l'esito positivo o negativo. Se la maggioranza di tali capitoli rispose effettivamente a precise richieste dei locarnesi, vi sono anche provvedimenti decisi unilateralmente dai cantoni, mentre per numerose decisioni non è agevole stabilire se siano state adottate su istanza dei sudditi o per volontà dei sovrani. Verificare simili caratteristiche è possibile laddove la formulazione delle concessioni ricordi ancora l'avvenuta richiesta, oppure le domande inoltrate dalle comunità abbiano lasciato tracce concrete. Certamente Locarno presentò una supplica che rispecchiava le sue necessità, anche se non ne abbiamo la prova documentaria, come invece è stato il caso del baliaggio di Mendrisio.

La serie locarnese, inoltre, risente fortemente del momento storico-istituzionale e lascia intravedere chiaramente la circostanza che ne ha determinato l'emanazione, vale a dire il passaggio di sovranità a seguito di una conquista militare. Il primo articolo, difatti, garantisce espressamente alle comunità soggette tutela e protezione da parte dei nuovi signori, mentre altre disposizioni prevedono il condono delle multe e delle pene risalenti al periodo precedente e l'assoluzione dei crimini meno gravi commessi contro i confederati al tempo dei francesi.

Nel loro complesso, tuttavia, i capitoli del maggio 1513 ci permettono di individuare i principali interessi dei sudditi locarnesi, che chiesero ai nuovi sovrani la concessione o il mantenimento di prerogative e privilegi, e l'atteggiamento adottato dai confederati nei confronti delle istanze loro presentate.

Una delle più grandi preoccupazioni mostrate dalla comunità è il mantenimento di statuti, ordini e antiche consuetudini. Non ci si limita però ad una generica richiesta di conferma, ma si auspica anche che sia garantito il loro rispetto da parte degli ufficiali della sovranità tramite giuramento, e in più di una occasione ci si richiama espressamente agli statuti per sostenere la fondatezza delle istanze. A tale esigenza ne è strettamente connessa un'altra che serpeggia anch'essa nelle varie richieste: la certezza e la celerità del diritto. Si esprime chiaramente il desiderio che le cause siano giudicate in breve tempo e che gli ufficiali ad esse preposti siano istruiti e in possesso di conoscenze di latino e di diritto. Inserendo simili precisazioni, i sudditi mostrano chiaramente di essere attenti alle competenze dei nuovi rappresentanti sovrani, ma anche alla difesa delle loro prerogative in fatto di nomina di ufficiali locali. I locarnesi chiesero infatti di poter avere uno scriba o cancelliere che redigesse atti e sentenze, così come di continuare ad eleggere ogni trimestre un giudice di provvisione che si occupasse di controllare pesi e misure.

Conservare un determinato margine di scelta e di decisione era considerato di vitale importanza dalla comunità locarnese, che fece anche in modo di vedersi confermate la libertà di sentenziare in cause civili di minore entità e la facoltà di disporre delle multe e delle pene comminate, secondo quanto stabilivano gli statuti quattrocenteschi.

Tra gli interessi della collettività non potevano certo mancare quelli di natura economica, che in questi capitoli prendono prevalentemente la forma del mantenimento e del miglioramento dei rapporti commerciali con il ducato di Milano. Pur avendo già ottenuto conferma verbale qualche mese prima, Locarno volle ad esempio che fosse aggiunta alla lista la garanzia di poter continuare ad utilizzare monete milanesi. Essa colse inoltre l'occasione per cercare di giungere all'esenzione sui dazi e sulle gabelle nel Milanese accordata anni prima agli svizzeri, anche se ottenne in quel momento solo l'impegno scritto da parte dei confederati di intavolare trattative a questo scopo<sup>16</sup>. I locarnesi riuscirono invece ad essere inclusi nel novero di coloro che potevano acquistare generi alimentari nel ducato, privilegio di cui godevano già gli altri sudditi svizzeri.

Benché i provvedimenti siano in gran parte il risultato di una concessione decisa dai cantoni su precisa richiesta di Locarno, essi rispecchiano comunque l'atteggiamento di fondo del nuovo sovrano nell'affrontare le sollecitazioni dei sudditi. Se in generale i confederati accettarono le istanze inoltrate, non sempre però essi si limitarono ad una semplice vidimazione, e quando lo ritennero opportuno apportarono delle precisazioni. Ad esempio, l'auspicio espresso dalla comunità che gli ufficiali sovrani giurassero di rispettare i suoi statuti trovò il consenso dei cantoni, i quali sottolinearono però che sarebbero stati loro, in quanto signori, a far prestare giuramento ai rappresentanti *in loco*; il desiderio dei locarnesi di poter avere un cancelliere venne esaudito, specificando tuttavia che essi dovessero provvedere da soli al pagamento della sua mercede.

I confederati, in ogni caso, agirono anche di propria iniziativa. Essi intesero affermare il loro ruolo di sovrani nella clausola conclusiva che riservava loro piena facoltà di modificare o di annullare il contenuto delle concessioni. Imposero anche alcune precise norme relative ai procedimenti giudiziari e alle liti. Schizzarono difatti i primi dettagli di una complessa procedura di appello, che non sembra però aver avuto alcuna applicazione concreta, e introdussero alcune regole per la pacificazione di alterchi e risse. Non sempre, tuttavia, risulta chiara la matrice originaria della scelta definitiva, come esemplifica molto bene l'articolo relativo alle distinzioni tra foro ecclesiastico e foro secolare nei procedimenti per debiti: le concessioni locarnesi lasciano ad intendere che la

<sup>16</sup> Dopo molte sollecitazioni sia nei confronti degli svizzeri sia nei confronti di Milano, i locarnesi otterranno l'esenzione nell'ottobre 1514 (ASTi, Distretto di Locarno, scat. 6, fasc. 165).

decisione sia stata presa unilateralmente dai confederati, ma il confronto con i capitoli rilasciati alle comunità di Lugano e di Mendrisio in quegli stessi mesi mostra invece come simili disposizioni potessero anche essere sollecitate dalle comunità stesse.

### L'assetto giuridico-istituzionale dopo il 1513

Il quadro giuridico definito all'inizio della dominazione confederata non precisa alcuna caratteristica dell'apparato amministrativo, del numero e dei compiti degli ufficiali sovrani e locali, mentre si limita solo ad abbozzare i contorni delle procedure giudiziarie, che verranno poi in gran parte modificati nei decenni successivi. Il 1513 segnò difatti l'inizio del nuovo assetto giuridico-istituzionale e definì la piattaforma di base per il confronto tra sudditi e sovrani nel campo del diritto e delle istituzioni. Nel corso degli anni successivi, il governo confederato prese poi lentamente forma, ma esso si concretizzò prima nella pratica del dominio, e solo successivamente nella definizione giuridica di compiti e ambiti di azione.

I XII cantoni e le conquiste territoriali a sud delle Alpi dovettero peraltro fare i conti con la perdurante incertezza e la costante instabilità politico-militare, direttamente collegate alle ostilità ancora in corso per il controllo del ducato di Milano. Una tappa nel processo di stabilizzazione a livello diplomatico si ebbe nel 1516 con la pace perpetua stipulata tra la Lega confederata e il re di Francia. Prima e dopo questa data fu un susseguirsi di lotte e trattative, sia tra i cantoni e Francesco I, sia tra i cantoni stessi; discordie che vertevano anche sul mantenimento del possesso dei territori oltremontani. La Lega confederata fu in questi mesi alla ricerca spasmodica di un accordo interno, e questa continua tensione impedì ai cantoni di occuparsi dei baliaggi italiani se non in chiave politico-militare.

La difficoltà nello stabilire e nel gestire dei rapporti di governo continuativi è chiaramente visibile nella frequenza con la quale i confederati inviarono loro delegati a Lugano e a Locarno per sbrigare gli affari correnti. Se nel 1512-1513 i rappresentanti dei signori si erano recati ad intervalli di pochi mesi a sud delle Alpi, dopo il marzo 1513 e fino al febbraio 1517 il lasso di tempo si dilatò fino ad avvicinarsi ai due anni<sup>17</sup>. Non a caso nel 1517 i confederati furono presenti nei domini oltremontani con una frequenza mai vista, ogni tre-quattro mesi<sup>18</sup>, e a partire dall'estate del 1518 prese scadenza regolare il *conto annuale* (dal tedesco *Jahrrechnung*)<sup>19</sup>.

<sup>17</sup> Ambasciatori dei XII cantoni si recarono a sud delle Alpi nel febbraio 1514 e nel giugno 1515: EA III/2, n. 541, pp. 768-769; n. 543, p. 772; n. 545, pp. 773-774; nn. 613-614, pp. 891-892.

<sup>18</sup> Nel febbraio [EA III/2, nn. 697-698, pp. 1041-1043], nel luglio [ivi, n. 713, p. 1067] e nel settembre per ricevere il giuramento delle comunità [ivi, n. 722, p. 1079; n. 724, pp. 1081-1082].

<sup>19</sup> V. *infra*, p. 123.

In quegli stessi anni, difatti, i XII cantoni trovarono l'accordo definitivo circa il possesso comune dei baliaggi italiani<sup>20</sup> e riuscirono a risolvere le ultime controversie sulla distribuzione della carica del balivo tra i diversi cantoni<sup>21</sup>.

L'inizio degli anni Venti rappresentò una fase di consolidamento del dominio confederato sui baliaggi italiani, sia dal punto di vista interno, con la definitiva intesa tra i cantoni, sia nei confronti del re di Francia, con il quale la Lega confederata sottoscrisse un'alleanza militare nel maggio del 1521, che ebbe quale risvolto locale la soluzione della controversia circa la giurisdizione di Mendrisio e Balerna, rimasta contesa per molti anni. La situazione politico-militare a sud delle Alpi, tuttavia, rimase fragile per l'acutizzarsi delle tensioni con le truppe spagnole che ora controllavano il ducato di Milano, e da lì partivano per le loro scorribande e rappresaglie ai danni dei confinanti territori svizzeri: i locali balivi informavano costantemente la dieta dei pericoli e delle minacce provenienti dal Milanese, esprimevano le preoccupazioni delle comunità locali e chiedevano sostegno militare e politico<sup>22</sup>.

Nonostante il turbolento clima di questi anni, che certamente non agevolò la messa in atto di misure giuridiche miranti a definire meglio i caratteri dell'amministrazione confederata, con il passare del tempo i cantoni sovrani si trovarono di fronte con sempre maggiore evidenza alla necessità di regolare determinati aspetti delle modalità di governo.

Le prime disposizioni adottate dalla Lega confederata ruotarono attorno a uno degli elementi istituzionali centrali nella scarsa macchina amministrativa locale: il *conto annuale*. I provvedimenti vertevano però su singoli aspetti, tralasciando di definire i contorni giuridici e le modalità di azione, che emergono invece dal suo agire pratico. Il *conto annuale* (più tardi definito *sindicato*) si svolgeva annualmente nei due borghi di Lugano e di Locarno, di regola nei mesi di giugno-luglio. Ad esso partecipavano i delegati di ognuno dei XII cantoni, che si occupavano, su precisa istruzione dei rispettivi signori, di approvare il resoconto degli ufficiali, di incassare i tributi delle comunità locali e di decidere sul ricorso in appello contro le sentenze pronunciate dai balivi. I confederati fissarono già nell'aprile del 1515 l'inizio di tale consesso, previsto per la festività di San Giovanni Battista (24 giugno)<sup>23</sup>, ma negli anni seguenti sentirono l'esigenza di confermare tale decisione una prima volta nel 1517, successiva-

<sup>20</sup> EA III/2, n. 700/a, p. 1045.

<sup>21</sup> EA III/2, n. 743/h, p. 1106; n. 744/b, p. 1108; n. 748/b, p. 1114; n. 749/n, o, p. 1116.

<sup>22</sup> Un esempio per tutti in EA IV/1a, n. 69/v, p. 169 (1522 gennaio 31).

<sup>23</sup> EA III/2, n. 598/m, pp. 867-868: in un momento imprecisato, si era deciso che i conti dovessero essere resi nel mese di maggio.

mente nel 1519 e nel 1520, e poi in maniera definitiva nel 1521<sup>24</sup>. Tale reiterata affermazione lascia presagire una mancanza di chiare direttive, che si riscontra poi nella quasi totale assenza di norme riguardo ai suoi compiti. Nel 1515, e ancora nel 1517, si affermò unicamente che il resoconto degli ufficiali dovesse avvenire insieme al cambio dei balivi per S. Giovanni<sup>25</sup>. Ci si occupò invece di regolare le modalità di ricorso contro le sentenze emesse dai membri del sindacato, visto anche l'interesse di sudditi e sovrani per le procedure di appello. Locarno aveva infatti già chiesto nel marzo 1513 che fosse fissato un cantone per gli appelli e ancora nel febbraio 1517 aveva sollecitato delucidazioni al proposito; i capitoli del maggio 1513, inoltre, avevano abbozzato un *iter* procedurale, anche se esso venne poi accantonato. Nel luglio del 1523 i delegati confederati riuniti a Locarno disposero allora che non si potesse inoltrare appello contro i verdetti pronunciati dagli *oratori* al *conto annuale*<sup>26</sup>; mentre nel 1532-1533 si precisò che tali sentenze non potevano essere modificate né dai successivi sindacati né dai cantoni sovrani<sup>27</sup>.

### La progressiva puntualizzazione: i capitoli del 1538-1539

Si deve attendere il 1538-1539 per avere una nuova serie di ordini, che pur non costituendo un *corpus* organico di norme, diede un contributo notevole alla definizione di mansioni e competenze di ufficiali e comunità locali. Dopo un *iter* lungo e complesso, iniziato nel maggio 1538 e terminato alla fine di agosto del 1539, Locarno ottenne l'approvazione di un gruppo di articoli che aveva presentato ai sovrani<sup>28</sup>. Il contesto storico-istituzionale è qui molto diverso rispetto ai precedenti capitoli del 1513: sono passati ormai 25 anni dall'inizio della dominazione, ogni cantone ha inviato il proprio balivo, è per così dire terminato il periodo di rodaggio della macchina giuridico-amministrativa e sembra giunto il momento di intervenire per puntualizzare e correggere determinati elementi. Un'esigenza sentita in primo luogo dalla comunità di

<sup>24</sup> EA III/2, n. 724/a, p. 1081; n. 778/n, p. 1164; n. 818/m, p. 1237; EA IV/1a, n. 21/b, p. 48.

<sup>25</sup> EA III/2 n. 598/m, pp. 867-868; n. 724/a, p. 1081. Nel 1524 si definiscono invece le modalità di apposizione del sigillo nei documenti rilasciati dai sindacati, dopo che alcuni anni prima (nel 1517) il balivo di Locarno aveva sollevato il problema: EA III/2, n. 722/n, p. 1079; EA IV/1a, n. 185/i, p. 441.

<sup>26</sup> EA IV/1a, n. 143/f, p. 305; A. HEUSLER, *Dekrete der zwölf Orte für die vier gemeinen Vogteien Lauis, Mendris, Luggarus und Maienthal*, in *Rechtsquellen des Kantons Tessin*, a cura di A. HEUSLER, vol. II, Basel 1893, n. 28, p. 5; divieto ribadito nel 1537 [EA IV/1c, n. 519/a, p. 858; A. HEUSLER, *Dekrete...*, n. 29, p. 5].

<sup>27</sup> A. HEUSLER, *Dekrete...*, nn. 60, 71, pp. 9-10; EA IV/1b, n. 727/e, p. 1354; EA IV/1c, 87/e, p. 143.

<sup>28</sup> Sul percorso e le istanze coinvolte nell'emanazione di questi capitoli v. G. OSTINELLI-LUMIA, «*Una reformatione licita et laudabila...*». Locarno, i signori svizzeri e i capitoli del 1538-1539, in «*Verbanus*» n. 29 (2008), pp. 205-33, dove sono editi anche i capitoli del luglio 1538 e quelli dell'agosto 1539 (pp. 218-233).



**C**on de li citate et paesi de li doderi cantoni de la nostra Liga oratori  
 nominalmente: de Zurigo: Johannis Rotolff Cuffeter del greggio  
 de Berua petrus Jun gog et Litus Katter tutti doi bandizati et  
 del greggio: de Linza Cristofforo Summender del greggio de  
 veana Jacob pro Gentilmaestro: de Svit Jofey am bezg:  
 amano: de Undenad Henricho zum wiffendats amano passato  
 de forza del uallo: de Songo ofualdo dross Amiano: de glazona  
 Hans abbi: Amiano de Basilea Enardo Jherer et Bon  
 Sumner del greggio de friburgo: Marti gestinger del greggio  
 de Solet: Jos Gistum del greggio et de gressa: Conrado  
 Jherer del greggio In questo tempo per commissione de tutti li  
 nostri sig<sup>ri</sup> et sig<sup>re</sup> congregati in Baden in ezoio fortiano  
 fede: et manifesto ad ognuno universalmente: per tenor de  
 la presente: Esibendo nel anno proximo passato: li nobili et  
 discreti nostri signori et fidei fideli de la universita de Locarno  
 et Brissago: mandati li loro messi de li nostri sig<sup>ri</sup> et sig<sup>re</sup>  
 et con loro parlare ad loro signorato: como lo paese Locarno  
 et Brissago venuti sotto governo de loro apressa a vintiqui  
 anni: nel quat loro son stati: in bona tranquillita et pacifi  
 del qual loro ringratiano lo omnipotente fido: pregando lo  
 omnipotente fido voglia gherenzi li nostri sig<sup>ri</sup> et sig<sup>re</sup> ad  
 pio che loro possian stare sotto lo suo governo como sotto be  
 nigna signoria: perche che loro molto bene comprendono: che  
 vitata e bene de cio che peruenuto: etiam molto bene gli  
 dezano quante tribulationi et adversitate siano patite li soi  
 quorini: per esse subiecti ad una altra sig<sup>ra</sup> per et quali  
 non desiderano altra sig<sup>ra</sup>: che li noi sig<sup>ri</sup> et sig<sup>re</sup>: et  
 beniammo noi quanto li noi sig<sup>ri</sup> et sig<sup>re</sup> se apprendono et  
 possesso ad loro frangressi recti capitoli etiam ad loro frangi  
 gherman li loro statuti primari et li antiqui Landabil  
 giurati: li quali da pocho non sono tempo bene stati ghermati  
 de alcuni nostri officiali: per la qual cosa molto se sentono  
 aggraviati: et diano finiti li offij de cantono in cantono: et  
 che de novo rincomenziano che stata rangata la p<sup>re</sup>sent  
 universita de Locarno et Brissago de mandare li soi messi  
 de cantono in cantono: per significare ad loro como a li

ASTi, Distretto di Locarno, scat. 1, fasc. 6:

prima pagina dei capitoli concessi alla comunità di Locarno il 27 agosto 1539,  
 dopo un iter di oltre un anno e mezzo; la narrazione introduttiva evoca  
 gli antefatti che hanno portato alle nuove disposizioni giuridiche: la conquista confederata,  
 il quieto vivere garantito da allora dalla signoria svizzera,  
 i precedenti capitoli del maggio 1513 non più osservati dagli ufficiali sovrani,  
 la necessità sentita dai locarnesi di ottenere una reformatione  
 e l'invio dei loro rappresentanti de cantono in cantono a tale scopo.

Locarno, che chiese esplicitamente una *reformatione* dei capitoli concessi nel 1513; i XII cantoni, dal canto loro, condivisero questa necessità e nel confermare le modifiche e le correzioni proposte dai sudditi precisarono molti aspetti da loro ritenuti fondamentali.

Se ancora una volta la sollecitazione iniziale fu dei sudditi locarnesi, le disposizioni che ne risultarono furono però il frutto delle complesse interazioni tra i vari attori coinvolti: i signori svizzeri, detentori della *libera auctoritate* di deliberare, la comunità locale e il balivo in carica, che intervennero nel processo decisionale per difendere le loro prerogative. Ciò che preme sottolineare in questa sede è però il particolare atteggiamento dei cantoni sovrani, che pur aderendo in gran parte alle richieste presentate, si preoccuparono di precisare, puntualizzare e definire questo o quel dettaglio, modificando di conseguenza almeno un terzo dei capitoli sottoposti loro per approvazione. Un esempio illuminante a questo proposito lo si trova nel primo articolo, riguardante la conferma dei diritti locali: su richiesta dei locarnesi i sovrani assicurarono che i loro ufficiali avrebbero dovuto giurare di rispettare gli statuti e le antiche consuetudini, purché, sottolinearono, tali statuti fossero

digni et conformi ad la equità et la rasone et [...] non [...] in preiuditio de li boni ordini et ordinamenti, comandamenti et contestamenti de la nostra comuna liga, como ad soy driti signori et superiori.

Pur essendo contraddistinti da una forte eterogeneità e da una marcata tendenza alla specificazione dei dettagli, i provvedimenti emanati in tale occasione permettono in ogni caso di enucleare alcuni aspetti del sistema di governo.

Per la prima volta trovano una definizione giuridica le diverse istanze della procedura di ricorso in appello: contro le sentenze pronunciate dal balivo ci si può appellare agli *oratori* al *conto annuale*, versando la pena comminata o una garanzia di eguale valore, ma nel caso in cui l'istante perdesse la causa, egli sarebbe punito ancora più severamente; si può ricorrere in appello contro le sentenze dei sindicatori solo se emergessero nuove rilevanze giuridiche, previo avviso della controparte, in modo che si possa presentare ai sovrani insieme al ricorrente<sup>29</sup>.

La figura del balivo, il cui profilo giuridico era stato appena abbozzato, viene schizzata con maggiore precisione, delineando meglio competenze e fonti di guadagno. Si specifica quanto egli può incassare pro-

<sup>29</sup> La decisione verrà ribadita già pochi anni dopo nel febbraio 1544 con una missiva diretta ai bali-vi di Lugano e di Locarno [per Locarno v. ASTi, Distretto di Locarno, scat. 32A, fasc. 408A, doc. 14; per Lugano v. ASL, Patriziato I F 4½; v. a. EA IV/1d, n. 167/y (e allegato), pp. 350, 352] e successivamente ancora nel dicembre 1586, quando la dieta si occupò di fissare alcuni elementi chiave delle procedure giudiziarie [ASTi, Pergamene, Locarnese 66].



nunciando sentenze e apponendo il suo sigillo ai documenti, si sottolinea la sua esclusiva competenza nel trattare le denunce e, riguardo al suo ruolo nella risoluzione delle controversie, si dispone che egli può effettuare dei sopralluoghi, per i quali però deve richiedere una mercede *ragionevole*.

Proprio il settore giudiziario è oggetto di particolare attenzione, e proprio qui l'intervento sovrano si fa più deciso, andando a precisare il dettato statutario. Per tutelare i sudditi da eventuali comportamenti disonesti e far sì che «la razione non sia [...] crudelmente comprata et venduta» si vieta a balivi, sindicatori, luogotenenti e altri ufficiali di accettare doni nell'esercizio dei loro compiti e si introducono altresì alcune regole circa l'azione dei procuratori nelle vertenze processuali. Inoltre, constatando che gli statuti non contemplano pene precise oppure che esse sono troppo lievi, i confederati fissano le condanne per alcuni crimini, come il giuramento falso, la rimozione di termini di confine, l'incendio oppure il parricidio.

Infine si stabiliscono limiti ben determinati alle prerogative godute dalla comunità nell'elezione di alcuni degli ufficiali locali e si circoscrivono i compiti che questi ultimi erano soliti svolgere. La sovranità ribadisce difatti che i locarnesi possono nominare un giudice di provvisione, ma avoca a sé la facoltà di scegliere i notai del maleficio, ai quali continua comunque a spettare il compito di stilare le denunce, ma non di decidere su di esse; i notai del tribunale potranno invece continuare a redigere le sentenze, ma dovranno far verificare i testi dal giudice entro otto giorni dalla loro stesura.

I provvedimenti giuridici emessi dal 1513 al 1539 aiutano a comprendere alcune caratteristiche del governo confederato instauratosi nei baliaggi italiani, nella fattispecie a Locarno. Risulta chiaro come le relazioni tra sudditi e sovrani nel campo del diritto siano improntate ad un gioco delle parti, nel quale i primi sottopongono richieste e istanze ai cantoni, che dal canto loro reagiscono quasi sempre in maniera positiva. La loro risposta, tuttavia, non è da considerarsi né meccanica né automatica, ma essi sono sempre attenti a sottolineare quegli aspetti di particolare interesse o strettamente legati al loro ruolo di sovrani. Le diverse ed eterogenee istanze dei sudditi si coagulano intorno ad alcuni grandi temi, quali la tutela di statuti e ordini, il rispetto delle disposizioni emanate, la certezza e la celerità del diritto, le competenze di comunità e ufficiali. A queste tematiche, la Lega confederata ne aggiunge alcune altre connesse al suo ruolo di signore: l'assoluta e libera facoltà di modificare le decisioni già adottate, la nomina degli ufficiali, anche di quelli locali se i loro compiti sono legati all'esercizio della sovranità, il settore giudiziario con le sue procedure e le sue norme penali. L'assetto giuridico-istituzionale

che si definisce in questo periodo, infine, lascia intravedere come il governo confederato e le sue scarse strutture amministrative si costruiscano sul terreno dell'agire pratico, e come esse trovino solo in un secondo momento una definizione giuridica, che appare comunque non esaustiva. La macchina amministrativa può essere considerata funzionante a pieno regime negli anni Trenta del Cinquecento, mentre nello stesso lasso di tempo non si assiste alla precisazione vincolante nel diritto scritto di compiti e competenze degli ufficiali sovrani e della comunità.